

Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 83 del 18/12/2018

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Assiste all'adunanza il dott. DALLOLIO PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI MASSIMO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:

- -



Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

rif.nr.58090

AREA FINANZE	SERVIZIO
	SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 669 e seguenti come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO che la I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 1, comma 640 della citata L. 147/2013 prescrive che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- l'art. 1, comma 703 della medesima legge dispone che l'istituzione della I.U.C. lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e disciplinata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- il comma 2 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, con cui si stabilisce, fra l'altro, che l'IMU non si applichi:
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;



Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'art. 13 comma 9-bis del suddetto D.L. n. 201/2011 con cui si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 1 comma 708 della L. 147/2013 con cui si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 comma 13 della L. 208/2015 con cui si dispone, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
- l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, con cui, fra l'altro, si stabilisce che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'art. 13 comma 10 del citato D.L. n. 201/2011 con cui si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la



Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228/2012 che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13;

CONSIDERATO che le aliquote dei tributi comunali devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

TENUTO CONTO dell'opportunità di far precedere l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 dalla definizione delle aliquote che sostengono e concretizzano le previsioni di gettito contenute nello schema di bilancio stesso, in relazione alla necessità di coordinare la politica tributaria del comune con gli strumenti di programmazione finanziaria;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 predisposto dalla Giunta Comunale, con delibera n. 128 del 14/11/2018;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per l'anno 2015 e confermate per gli anni 2016, 2017 e 2018;

DATO ATTO CHE l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 504/1992 e ss. mm e ii.;
- il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 e ss. mm e ii.;
- il D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.



Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

214;

- la Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss. mm e ii.;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 e ss. mm e ii.;
- il regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con propria deliberazione n. 15 del 26/03/2018;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanze in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Presenti e votanti n. 14 consiglieri;

Con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Bellucci, Boni, Forghieri e Soli) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per le ragioni specificate in premessa, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:
 - aliquota ridotta pari allo 6,00 ‰ per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, precisando che si intendono pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - aliquota agevolata pari al 4,60 % per le abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, a soggetti indicati dall'Unione di Comuni "Terre di Castelli" nello svolgimento della propria attività di mediazione sociale, alle condizioni di cui ai patti concordati previsti dalla L. 431/98, i cui soggetti possessori sono individuati con apposito atto del responsabile dell'ufficio politiche abitative dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli";
 - aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a forme associative iscritti all' "Albo comunale delle libere forme associative", per l'effettivo esercizio dell'attività sociale;
 - aliquota agevolata pari al 4,60 % per le unità immobiliari, nel numero massimo di un'unica unità abitativa, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata e che non si usufruisca delle agevolazioni per abitazione principale per altri immobili posseduti nel territorio nazionale;
 - aliquota agevolata pari allo 7,60 ‰ per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscano la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3;
 - aliquota agevolata pari allo 7,60 ‰ per le abitazioni, e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3, ad ONLUS che svolgano progetti volti a favorire l'integrazione sociale



Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

- nell'ambito dei quali tali abitazioni siano destinate a strutture di accoglienza per l'ospitalità temporanea di persone in situazione di emergenza umanitaria;
- aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio dell'impresa (e nel relativo registro dei beni ammortizzabili, o, in mancanza, nel registro degli acquisti), che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita; l'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;
- aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per gli immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati nel centro storico del capoluogo (ZONA A), utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo di imposta;
- aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8 locati ad attività commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, i cui contratti di locazione in essere vengano ridotti di almeno il 20%; l'agevolazione si applica per la durata massima di tre anni dalla data di modifica del contratto e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto in corso;
- aliquota agevolata pari al 9,60 % per tutti i fabbricati di categoria "D" diversi dai precedenti, esclusi i D 5, posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per l'esercizio di una attività economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio dell'impresa (e nel relativo registro dei beni ammortizzabili, o, in mancanza, nel registro degli acquisti), che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita;
- aliquota pari al 9,60 ‰ per i terreni non rientranti nelle esenzioni di cui all'art. 1 comma 13 della L. 208/2015;
- aliquota pari al 10,60 % per le aree fabbricabili;
- aliquota ordinaria pari allo 10,60 % per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti non rientranti nelle esenzioni di legge;
- **2. DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 13 c. 10 del D.L. n. 201/2011, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3. DI DARE ATTO CHE l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano anche alla seguente fattispecie (se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;



Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

- 4. DI STABILIRE che condizione necessaria per usufruire delle aliquote agevolate, è la presentazione da parte del soggetto passivo I.M.U., a pena di decadenza dal beneficio, di apposita comunicazione, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ente, da presentarsi entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione dell'agevolazione, attestante il possesso delle condizioni prescritte per l'applicazione delle aliquote indicate, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Se non intervengono modificazioni, la suddetta comunicazione sarà valida anche per gli anni successivi. Le modifiche relative ai requisiti per l'applicazione delle suddette aliquote agevolate devono essere comunicate al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta dell'anno di riferimento;
- **5. DI DARE ATTO CHE**, per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2019;
- **6. DI INVIARE** per via telematica la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di cui all'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 22/12/2011 n. 214.

Con successiva votazione palese dal seguente esito n.10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Bellucci, Boni, Forghieri e Soli), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del citato T.U. Enti Locali per procedere nella stessa seduta all'approvazione del bilancio di previsione.



Provincia di Modena P. IVA 00292410362 Via Roma 1/A 41051 Castelnuovo Rangone

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 del 18/12/2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco PARADISI MASSIMO Il Segretario Generale

DALLOLIO PAOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2018 in quanto è stata dichiarata **immediatamente eseguibile.**

Castelnuovo Rangone li, 18/12/2018

Il Segretario Generale DALLOLIO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005